



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO

In composizione monocratica, in persona del giudice designato, dott. Riccardo De Vito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.)

nella causa di primo grado iscritta in RG al n. ■■■ del 2025, promossa da

Parte_1 (CF C.F._1) rappresentata e difesa dalle Avv.te ■■■ e

Attrice opponente

contro

CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via ■■■
n ■■■, e per essa Controparte_2 , rappresentata e difesa dall'Avv. ■■■

Convenuta opposta

Conclusioni:

Nell'interesse dell'attrice:

Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità assoluta dell'atto di precetto opposto per inesistenza del titolo esecutivo e per carenza di legittimazione attiva e/o poteri di rappresentanza della società intimante, per tutte le ragioni di cui all'espositiva; accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione estintiva del diritto di credito portato in atto di precetto. Nel merito: accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o annullabilità e/o illegittimità dell'atto di precetto opposto per la genericità e indeterminatezza delle somme portate a precetto (per omessa indicazione dei ratei di riferimento, della sorte capitale e degli interessi corrispettivi), nonché per carenza di prova della cessione del credito e per la ricorrenza di usura bancaria, secondo le ragioni ut supra esposte. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.

Nell'interesse della convenuta:

*Nel merito, in via principale: respingere, per le ragioni in fatto e in diritto di cui alla narrativa, l'opposizione ex adverso formulata perché infondata. Nel merito, in via subordinata: condannare la sig.ra **Parte_1** al pagamento del credito così come rideterminato da codesto Giudice.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 17 aprile 2025, la sig.ra **Parte_1** ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 3 aprile 2025 da **CP_1** per il tramite di **Controparte_2** [...], con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 77.146,91 oltre interessi e spese, asseritamente derivante da inadempimento del contratto di mutuo fondiario stipulato il 30 gennaio 2007 con [REDACTED] Spa.

L'opponente ha dedotto plurimi motivi di doglianza. In primo luogo, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, rilevando l'assenza di indicazioni circa il periodo di riferimento e la decorrenza del termine. Ha contestato, inoltre, l'inesistenza di un titolo esecutivo idoneo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., atteso che il contratto di mutuo non integra i requisiti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità, mancando la contestuale erogazione dell'intera somma mutuata e la relativa quietanza, essendo parte dell'importo subordinata a condizione sospensiva.

Ha evidenziato la genericità e indeterminatezza delle somme portate in precetto, non essendo specificata la distinzione tra sorte capitale, interessi corrispettivi e moratori, né i ratei di riferimento, con conseguente impossibilità di verifica. Ha allegato, altresì, errori nei prospetti di calcolo forniti da **CP_2** con differenze significative rispetto al piano di ammortamento originario.

L'opponente ha inoltre dedotto la carenza di legittimazione attiva in capo alla società intimante e la mancata dimostrazione del potere di rappresentanza di **CP_2** contestando la sufficienza dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB e richiamando sul punto il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui tale pubblicazione non è idonea a provare l'esistenza e il contenuto del contratto di cessione.

Ha infine eccepito la ricorrenza di usura bancaria, in quanto i tassi applicati sarebbero superiori al tasso soglia vigente nel trimestre di stipula del mutuo, come da perizia prodotta, circostanza che ha determinato la proposizione di denuncia per usura e truffa presso la Procura della Repubblica di Milano.

Sulla base di tali elementi, l'opponente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, deducendo il fumus boni iuris fondato sui motivi sopra esposti e il periculum in mora derivante dal rischio di perdita dell'unica abitazione ipotecata, con grave pregiudizio economico e personale.

Ciò premesso, l'attrice in opposizione ha così concluso: *Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità assoluta dell'atto di precetto opposto per inesistenza del titolo esecutivo e per carenza di legittimazione attiva e/o poteri di rappresentanza della società intimante, per tutte le ragioni di cui all'espositiva; accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione estintiva del diritto di credito portato in atto di precetto. Nel merito: accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o annullabilità e/o illegittimità dell'atto di precetto opposto per la genericità e indeterminatezza delle somme portate a precetto (per omessa indicazione dei ratei di riferimento, della sorte capitale e degli interessi corrispettivi), nonché per carenza di prova della cessione del credito e per la ricorrenza di usura bancaria, secondo le ragioni ut supra esposte. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite*

La convenuta **CP_1** costituitasi in giudizio, ha ricostruito la vicenda: il mutuo originario di € 130.000 fu garantito da ipoteca sugli immobili della debitrice e del coniuge. Nel 2021 il credito è stato ceduto a **CP_1** nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e affidato in gestione a **Controparte_3**, che ha delegato le attività operative di recupero a **Controparte_2** tramite procura speciale.

La difesa di **CP_1** ha contestato le eccezioni avversarie, sostenendo che il credito non è prescritto poiché il termine decorre dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo, fissata nel 2027. Ha affermato la validità del titolo esecutivo, evidenziando che il contratto di mutuo prevede l'erogazione e quietanza di € 102.000, somma superiore a quella precettata. Ha inoltre ribadito la legittimazione ad agire, richiamando la normativa sulla cartolarizzazione (L. 130/1999 e art. 58 TUB), la circolare Banca d'Italia n. 288/2015 e la giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta e la dichiarazione della banca cedente sono sufficienti a provare la cessione. Quanto all'usura, ha escluso ogni violazione del tasso soglia, richiamando le clausole contrattuali e contestando la perizia prodotta dall'opponente.

Infine, la convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e dell'istanza di sospensione, sostenendo l'assenza di fumus boni iuris e periculum in mora, e ha sottolineato l'interesse pubblico alla rapida realizzazione dei crediti oggetto di cartolarizzazione assistita da garanzia statale (GACS).

Le conclusioni, come riportate in epigrafe, sono state le seguenti: *Nel merito, in via principale: respingere, per le ragioni in fatto e in diritto di cui alla narrativa, l'opposizione ex adverso formulata perché infondata. Nel merito, in via subordinata: condannare la sig.ra **Parte_1** al pagamento del credito così come rideterminato da codesto Giudice.*

Alla prima udienza del 23 settembre 2025, il giudice designato, sentite le parti, si è riservato.

Con ordinanza depositata in data 3 ottobre 2025, il medesimo giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e fissato l'udienza del 4 dicembre 2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti sino al 3 dicembre 2025 per il deposito di note illustrative.

Depositata le note, all'udienza del 4 dicembre 2025 le parti hanno discusso e il giudice si è riservato di decidere ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.

L'opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. consente di sindacare il diritto a procedere in executivis e, in particolare, la portata esecutiva del titolo e la debenza delle somme ivi pretese. L'eccessività o

indeterminatezza degli importi non travolge l'atto in toto, determinando semmai inefficacia parziale per l'eccedenza, ove sia accertabile il dovuto. Resta però preliminare la verifica della idoneità del titolo ex art. 474 c.p.c. (principio nulla executio sine titulo).

Come già rilevato in ordinanza del 3 ottobre 2025, affinché un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e se entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass. Civ. 6174 del 2020). È sufficiente, per la sussistenza di un valido contratto di mutuo esecutivo, che sia stata acquisita la disponibilità giuridica della somma mutuata e tale disponibilità giuridica può dirsi realizzata quando il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero, quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (Cass. Civ. ord. 5921 del 2023 e successive conformi). Ai sensi dell'art. 474 c.p.c., inoltre, nel caso in cui l'atto pubblico notarile (ovvero la scrittura privata autenticata) documenti un credito non ancora attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale, benché risultino precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza, ai fini della sua efficacia esecutiva sarà necessario che anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l'effettivo sorgere del credito siano documentati con atto pubblico o scrittura privata autenticata" (Cass. Civ. 5921 del 2023).

Nel caso di specie, il contratto 30 gennaio 2007 dà quietanza solo per € 102.000,00, mentre i residui € 28.000,00 sono condizionati a SAL entro 12 mesi. In altri termini, risulta erogata, come da contestuale quietanza, soltanto la somma di € 102.000,00, mentre l'erogazione della residua somma di € 28.000 risulta subordinata alla prova dello stato di avanzamento dei lavori, con riserva alla banca di verificare tale stato mediante tecnici di fiducia.

L'art. 1 del contratto, infatti, stabilisce che "La Banca concede a titolo di mutuo, ai sensi dell'art. 38 del TUB al Mutuatario, la somma di Euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero) da erogarsi in una o più soluzioni entro e non oltre il periodo di preammortamento di mesi 12 (dodici) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Atto di Accettazione, in relazione e in proporzione al valore attuale dell'immobile oggetto di ipoteca ed a quello dei futuri stati di avanzamento dei lavori da eseguirsi su detto immobile, idoneamente documentati e comprovati, restando comunque riservata la facoltà di verificare tali stati di avanzamento dei lavori mediante incaricati di propria fiducia"; rilevato che il medesimo contratto, allo stesso art. 1, stabilisce che "come prima erogazione, in relazione al valore attuale dell'immobile, la Banca eroga al Mutuatario, che ne dà quietanza, la somma di Euro 102.000,00 (centoduemila virgola zero zero)" e che "la residua somma di Euro 28.000,00 ... sarà erogata

successivamente in una o più soluzioni, in relazione ed in proporzione al valore dei singoli stati di avanzamento lavori, comunque entro il periodo di preammortamento di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto di accettazione”

L’opposta, tuttavia, non ha prodotto alcun atto pubblico/scrittura privata autenticata attestante l’effettiva erogazione della seconda tranche né quietanza correlata anteriore al precetto. La necessità di tali atti pubblici (o scritture private autenticate) è ribadita da recente e approfondita giurisprudenza di legittimità, in base alla quale il contratto di mutuo a stato di avanzamento dei lavori richiede, al fine di costituire titolo esecutivo, comunque la prova per atto pubblico delle erogazioni parziali e definitive, le quali devono essere anteriori al precetto (Cass. Civ. 34116 del 2023).

Nel caso di specie, il contratto di mutuo senza dubbio non costituisce titolo esecutivo per la somma di € 130.000,00, ma neppure può essere ritenuto titolo esecutivo per la minor somma di € 102.000,00, in reazione non possa essere ritenuto titolo esecutivo, neppure per la minor somma di € 102.000,00, in relazione alla quale sussiste quietanza.

L’atto di mutuo rappresenti un valido titolo esecutivo (cosa peraltro confermata dalla stessa controparte) per quanto concerne la somma di euro 102.000,00. L’atto di precetto, infatti, parametrizza il dovuto al capitale di € 130.000,00, scorporando rate insolute e interessi come se l’erogazione integrale si fosse perfezionata. Difettano, pertanto, i requisiti di certezza e liquidità dell’intero credito portato dal titolo, impedendone la spendibilità in executivis sia per la somma complessiva sia per la minor somma precettata.

Non persuade l’assunto difensivo secondo cui il contratto varrebbe comunque come titolo fino a € 102.000,00 (prima quietanza): la somma intimata (€ 77.146,91) è presentata quale residuo del mutuo di € 130.000,00; i conteggi opposti presuppongono quella base di capitale, influenzando il regime di interessi corrispettivi e moratori e, correlativamente, l’eventuale verifica antiusura. In assenza di ricontabilizzazione sull’unica quota pacificamente quietanzata (€ 102.000,00) e di produzione degli estratti completi, non è possibile, con “meri calcoli aritmetici”, rideterminare qui ed ora la pretesa, con conseguente difetto strutturale della pretesa esecutiva ex art. 474 c.p.c.

La tesi di **CP_I** (“il precetto riguarda sole rate scadute, e comunque è coperto dalla prima tranche € 102.000”) è parzialmente corretta ma non decisiva: anche se l’azione non mira all’intero capitale, i conteggi delle rate e interessi sono parametrati al piano di ammortamento dell’intero mutuo € 130.000; ciò incide su certezza/liquidità del credito precettato (art. 474 c.p.c.). Senza la prova delle erogazioni condizionate, non è possibile ricondurre automaticamente il dovuto alla sola base di € 102.000 con meri calcoli aritmetici (come richiesto per la liquidità), specie in presenza di contestazioni su interessi e decorrenze. Ne consegue il difetto strutturale del titolo per la pretesa così formulata, e la impossibilità di “salvare” in sede esecutiva la quota certa mediante ricontabilizzazione in questa sede (art. 474 c.p.c.). In

conclusione, il contratto di mutuo non è titolo esecutivo per l'intera somma € 130.000, e la pretesa parametrata a quel capitale (rate/interessi) difetta dei requisiti di certezza/liquidità.

Peraltro, va osservato che a convenuta ha formulato solo la richiesta "in via subordinata" di condannare l'opponente al pagamento della "diversa somma" rideterminata. Ciò non integra domanda riconvenzionale autonoma ex artt. 166–167 c.p.c., difettando sia *petitum* sia *causa petendi* specifici.

È vero che, nel giudizio ex art. 615 c.p.c., l'opposto può proporre riconvenzionale diretta ad ottenere nuovo titolo esecutivo (anche per ragioni creditorie diverse rispetto al precetto) – principio affermato da Cass. ord. 29636 del 2024 e da pronunce di merito – ma ciò postula una domanda espressa e completa (titolo, importo, *causa petendi*). In difetto, il Giudice non può "convertire" il giudizio di opposizione (centrato sulla idoneità del titolo e sulla debenza del precetto) in una condanna *ex novo*. Nel caso di specie, non vi è alcuna domanda di ricalcolare l'importo dovuto sulla base della minor erogazione di € 102.000,00, né alcuna allegazione volta a rendere possibile tale ricalcolo e la conseguente sentenza di condanna atta a sostituire il titolo esecutivo.

Alla luce di quanto precede, pertanto, l'opposizione va accolta per difetto di titolo esecutivo idoneo a fondare il precetto impugnato: il contratto di mutuo del 30.01.2007 non è titolo esecutivo per l'intero capitale € 130.000, mancando la prova pubblica delle erogazioni condizionate e relative quietenze; la pretesa, parametrata a € 130.000 (rate/interessi), difetta di certezza/liquidità (art. 474 c.p.c.) in relazione alla minor somma di € 102.000,00.

L'accoglimento della censura relativa al difetto di titolo esecutivo consente di non esaminare le ulteriori doglianze proposte in opposizione.

Le spese, liquidate ai parametri medi previsti per cause di analogo valore (importo precetto) dai DDMM 55 del 2024 e 147 del 2022, seguono la soccombenza. La sola fase istruttoria, meramente documentale, è liquidata ai parametri minimi.

PQM

Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da *Parte_1* avverso il precetto notificato in data 3 aprile 2025, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione proposta da *Parte_1* avverso il precetto del 22 gennaio 2025;
- 2) Dichiara la nullità dell'atto di precetto per difetto di titolo esecutivo;
- 3) Condanna *CP_1* e per essa *Controparte_2* in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 11.268,00 per compensi, € 168,00 per spese, oltre 15% spese generali, IVA e Ca come per legge.

Nuoro, 1° gennaio 2026

Il giudice
Riccardo De Vito

